

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ufficio di Presidenza

PROPOSTA	4
PROTOCOLLO	1826
DELIBERA	5
LEGISLATURA	IX

Questo giorno di **MARTEDÌ 17 GENNAIO 2012** si è riunito nella residenza di viale Aldo Moro n. 50 l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

MATTEO RICCHETTI	Presidente
ENRICO AIMI	Vicepresidente
SANDRO MANDINI	Vicepresidente
MAURIZIO CEVENINI	Consigliere-segretario
ROBERTO CORRADI	Consigliere-segretario
LUCA BARTOLINI	Questore
MARIO MAZZOTTI	Questore

Svolge le funzioni di segretario il Consigliere-segretario Maurizio Cevenini.

OGGETTO: Disposizioni attuative per la rendicontazione dei Gruppi assembleari
(proposta n. 4)

OGGETTO: Disposizioni attuative per la rendicontazione dei Gruppi assembleari (proposta n. 4)

La L.R. n. 32 dell'8 Settembre 1997 *"Funzionamento dei gruppi consiliari – modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42"* e successive modifiche e integrazioni detta norme relative, fra l'altro, alle modalità di rendicontazione dei Gruppi assembleari.

All'art. 1, comma 7, della L.R. n. 32/1997 si prevede che l'Ufficio di Presidenza deliberi, oltre al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 3, regole applicative della presente legge, e risolve gli eventuali problemi di interpretazione della legge stessa.

In particolare l'art. 8, disponendo in materia di documentazione contabile dei Gruppi, stabilisce che gli stessi tengano documentazione delle spese effettuate secondo le indicazioni e le modalità disposte dall'Ufficio di Presidenza.

Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 364/1989 e n. 294/1991 contenevano disposizioni attuative della precedente L.R. n. 5 del 19 febbraio 1985 in materia di rendicontazione dei Gruppi assembleari.

Le indicazioni operative assunte sin dall'inizio della IX legislatura in merito all'attività dell'Assemblea legislativa e dei suoi organi sono state tutte improntate a garantire la massima trasparenza delle attività politiche e gestionali svolte. Si è ritenuto, quindi, opportuno, sentita la conferenza dei Capigruppo, di procedere a un generale riesame delle modalità di rendicontazione dell'impiego dei contributi corrisposti ai Gruppi assembleari a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, in armonia con queste indicazioni.

Il Comitato tecnico per il controllo del rendiconto dei Gruppi assembleari nominato con Delibera n. 122 del 6 ottobre 2010 ha collaborato alla redazione delle disposizioni indicate al presente provvedimento.


Dato atto del parere favorevole espresso da Direttore generale - dr. Luigi Benedetti - in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

Previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,


D E L I B E R A

- di approvare le disposizioni attuative della L.R. n. 32 dell'8 Settembre 1997 *"Funzionamento dei gruppi consiliari – modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42"* riguardanti il rendiconto dei Gruppi assembleari, allegate alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, insieme al modello di riclassificazione delle entrate e delle uscite;
- di abrogare le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 364/1989 e n. 294/1991.

Il Consigliere Segretario
Maurizio Cevenini



Il Presidente
Matteo Richetti



Disposizioni attuative per la rendicontazione dei gruppi assembleari

Art. 1 – Natura e portata del controllo

1. L’Ufficio di Presidenza, avvalendosi del Comitato tecnico di cui all’art. 11 della L.R. n. 32 dell’8 settembre 1997, verifica la regolare redazione del rendiconto reso dai Gruppi.
2. La regolarità della redazione del rendiconto concerne:
 - a. il rispetto dei termini previsti dalla Sezione III “Rendiconto dei gruppi consiliari” della L.R. 32/1997;
 - b. la conformità del rendiconto e delle scritture contabili al modello allegato alle presenti disposizioni attuative;
 - c. l’esatta e completa indicazione nel rendiconto delle voci di entrata e uscita e dell’eventuale avanzo e disavanzo finanziario dell’esercizio precedente;
 - d. la rispondenza delle uscite esposte nel rendiconto alle finalità di cui alla L.R. 32/1997.
3. Al rendiconto è allegato un elenco degli impegni assunti nel corso dell’anno e non ancora liquidati o pagati.
4. Ogni rendiconto, comprensivo degli allegati, è approvato dal gruppo interessato. Il verbale della riunione del gruppo nella quale il rendiconto è discusso ed approvato viene allegato al rendiconto stesso.

Art. 2 – Libri e scritture contabili

1. I gruppi devono tenere, secondo le regole di una precisa e chiara contabilità, le seguenti scritture contabili:
 - a. libro cronologico sistematico di contabilità
 - b. inventario
2. I libri contabili e i registri sono vidimati, prima del loro uso, dalla Direzione Generale.
3. Ogni registrazione contabile deve essere sorretta da adeguata documentazione, tutta vistata dal Capogruppo. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. Alla fine di ogni legislatura, ultimata la rendicontazione, è depositata presso l’Ufficio di Presidenza insieme all’ultimo rendiconto. La documentazione è conservata presso l’Ufficio di Presidenza per cinque anni.

Art. 3 – Verifiche del comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico effettua periodici riscontri a cadenza quadrimestrale presso i singoli gruppi. Il Comitato provvede nei riscontri periodici all’esame dei documenti e delle scritture contabili esibiti dal Capogruppo.

2. Di ogni riscontro viene redatto un verbale su apposito libro vidimato dalla Direzione Generale. Una copia del verbale e delle risultanze contabili analitiche è inviata a cura del Comitato tecnico, all’Ufficio di Presidenza entro trenta giorni dalla sua redazione.

Art. 4 – Rendiconto dei gruppi assembleari

1. I gruppi assembleari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto relativo all’anno precedente, secondo il modello predisposto dall’Ufficio di Presidenza e allegato alle presenti disposizioni.
2. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo consiliare ha acquistato con i contributi ricevuti dall’Assemblea legislativa.
3. Ai fini della verifica di regolarità del rendiconto annuale, il Comitato tecnico redige un rapporto, distintamente per ogni gruppo e per ogni provvedimento che l’Ufficio di Presidenza deve adottare a norma dell’articolo 12 della L.R. 32/1997. Il comitato è tenuto altresì a redigere altri rapporti che siano comunque richiesti dall’Ufficio di Presidenza.
4. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal Consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa.
5. Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, avvalendosi delle risultanze del rapporto redatto dal Comitato tecnico, accerta, distintamente per ciascun gruppo consiliare, che nel corso del periodo cui il rendiconto si riferisce:
 - a. non sussistono irregolarità di redazione del rendiconto;
 - b. oppure sussistono irregolarità di redazione, o non risulta adempiuto l’obbligo di depositare il rendiconto. In tal caso l’Ufficio di Presidenza dispone, con effetto dal primo giorno del mese successivo, che il versamento dei contributi in denaro sia sospeso fino alla regolarizzazione o, in caso di mancato deposito, fino all’accertamento dell’avvenuto deposito del rendiconto regolarmente redatto.

Art. 5 – Attività di fine legislatura

1. Al termine di ogni legislatura il Comitato tecnico, sulla base del rendiconto e dell’inventario di cui all’art. 9 commi 3 e 7 della L.R. 32/1997, accerta e riferisce all’Ufficio di Presidenza la composizione e la consistenza inventariale dei beni e dei valori acquisiti dal gruppo da trasferire al patrimonio dell’Assemblea legislativa.

Art. 6 – Consulenze ai Gruppi da parte del Comitato tecnico

1. Per avvalersi dell'attività di consulenza da parte del Comitato tecnico, prevista dall'art. 11 comma 6 della L.R. 32/1997, ogni gruppo prende direttamente contatti con il Presidente del Comitato o con i singoli componenti.
2. Presso la Direzione generale è conservato un registro sul quale il componente del Comitato appone la propria firma certificando la presenza per attività di consulenza svolta presso i Gruppi.

Art. 7 – Pubblicità dei rendiconti

1. Entro un mese dall'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 12 della L.R. 32/1997 l'Ufficio di Presidenza provvede a far pubblicare sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa le risultanze dei rendiconti dei gruppi o estratti delle proprie deliberazioni che sospendono o ripristinano la corresponsione dei contributi.

Art. 8 – Decorrenza

1. Le presenti disposizioni attuative si esplicano a partire dall'esercizio finanziario 2012.
2. I rendiconti annuali dei Gruppi assembleari per l'anno 2011 sono riclassificati secondo lo schema allegato.

Descrizione tipologia di spesa per ogni voce.

U1 Iniziative pubbliche del gruppo	Spese per convegni, seminari, noleggio strutture ed attrezzature per manifestazioni, organizzazione meeting, simposi, volontinaggio, ristorazione, ospitalità relatori e partecipanti, rimborsi spese ai consiglieri per la partecipazione all'iniziativa, etc.
U2 Pubblicazioni	Giornalino del gruppo, articoli su giornali, servizi televisivi, etc.
U3 Consulenze professionali	Fatture di professionisti con o senza rit. acconto, prestazioni occasionali, collaboratori d'opera e ingegno per giornalisti, consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, assistenza informatica e gestione sito Gruppo e siti Consiglieri.
U4 Oneri relativi a spese per indagini e ricerche	Sondaggi, ricerche, indagini, studi, inchieste, analisi, rapporti, convenzioni.
U5 Rimborsi spese collaborazioni particolari o locali	Spese collaboratori per missioni, incarichi, compiti, mandati ed altro, non classificate nella voce U3.
U6 Servizio documentazione	Giornali gruppo, libri per consiglieri, riviste, periodici, rassegne.
U7 Spese per il funzionamento decentrato del gruppo	Autonoleggi, taxi, bus, corrieri per spedizioni, contratti di service, ufficio esterno consiglieri.
U8 Rimborsi spese ai Consiglieri	Spese sostenute personalmente dal consigliere nello svolgimento del proprio incarico quali pranzi di lavoro, treno, auto, pedaggi, aereo, hotel per incontri e missioni (anche se pagati con carta di credito del gruppo).
U9 Spese di rappresentanza	Biglietti augurali consiglieri e consigliere, doni di rappresentanza, pranzi con soggetti terzi e ospitalità a soggetti terzi.
U10 Cancelleria e fotocopie	Materiale di cancelleria, materiale di tipografia non inherente a iniziative pubbliche del Gruppo es. biglietti visita, buste intestate, carta, penne, materiale per ufficio, etc.

U11	Spese postali, telefoniche	Francobolli, utenze per linee esterne e utenze cellulari gruppo.
U12	Acquisto attrezzature	Acquisto di beni durevoli (da inserire anche nell'apposito registro).
U13	Spese di manutenzioni e nolo attrezzature	Manutenzione attrezzature del gruppo o nolo delle stesse (es. altoparlanti per feste, celebrazioni se non previste in U1, etc.)
U14	Spese varie	Buvette Regione, catering per buffet di lavoro, acqua e bevande per le riunioni, ecc.,
U15	Spese bancarie	Spese per estratti conto e tenuta conto annuali, spese bonifici, ecc.
U16	Personale	Personale dipendente e collaborazioni coordinate e continuative a progetto. Spese per missioni di personale dipendente e collaborazioni coordinate e continuative a progetto.